

CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E L'UNIONE SMS SAN POLO IN CHIANTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNO STUDENTE DALL'ISTITUTO VASARI DI FIGLINE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI. CIG Z4E1FCBC19.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno ____ del mese di settembre presso la sede della Città Metropolitana, Via Cavour 1, Firenze

TRA

La Città Metropolitana di Firenze, con sede in Firenze in via Cavour 1, C.F. 80016450480 Partita Iva 01709770489 rappresentata da Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli il 31 agosto 1957, che interviene al presente atto nella sua qualifica di Dirigente, autorizzata alla firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo Statuto e dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67 del 31/12/2015 e s.m.

E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Unione S.M.S. San Polo in Chianti con sede nel Comune di Greve in Chianti, via Stefanini, Codice Fiscale 94012190487, iscritta al registro regionale del volontariato ex L.R.T. N.29/93 e per la quale non sono in corso procedure di revoca, nella persona del legale rappresentante Presidente Sig. Paolo Michelotti, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie, e di seguito denominata "Associazione".

PREMESSO

- che la Legge quadro sul volontariato, L. 266/91, prevede all'art. 7 la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato;
- che l'Associazione opera prevalentemente nel settore socio-sanitario;
- che con determina n. 1384 del 22/09/2017 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'Associazione sopra indicata per il servizio oggetto della presente convenzione;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

1. Il servizio di trasporto ha come destinatario esclusivamente un alunno dell'Istituto Superiore Vasari di Figline - Incisa Valdarno per il quale è stata accolta la relativa domanda ed il cui nominativo sarà preventivamente comunicato.
2. Lo specifico servizio di trasporto oggetto della presente convenzione, è il trasporto del suddetto alunno dall'Istituto Vasari a San Polo, nel luogo di raccolta che sarà indicato dalla famiglia, nelle giornate di:
 - lunedì ore 13.00
 - martedì ore 12.00
 - giovedì ore 12.00
 - venerdì ore 13.00

Sarà cura della famiglia avvertire direttamente l'Associazione, nella persona del referente che sarà comunicato, di eventuali assenze dello studente.

Resta inteso che qualora dovessero intervenire ulteriori richieste di altro/i alunno/i, per gli stessi giorni e orari, l'Associazione dovrà garantirne il trasporto, fino a concorrenza della disponibilità di posti per passeggeri sul mezzo messo a disposizione per il presente servizio.

Tale circostanza, nel caso dovesse verificarsi, sarà comunque oggetto di espressa formalizzazione e autorizzazione della Città Metropolitana, in difetto della quale nessun servizio aggiuntivo potrà essere effettuato.

ART. 2

PERSONALE

1. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione garantisce la disponibilità di autisti e sia come volontari aderenti, collaboratori, che dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.
2. Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3° della Legge 11.8.1991 n. 266 e decreti ministeriali attuativi.
3. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
4. I responsabili del presente servizio sono:
 - per la Città Metropolitana: la dott. ssa Maria Cecilia Tosi sia per gli aspetti amministrativi che tecnico organizzativi.
 - per l'Associazione: il Presidente Sig. Paolo Michelotti

ART. 3

BENI STRUMENTALI E RELATIVI ONERI

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Associazione mette a disposizione i mezzi attrezzati necessari per lo svolgimento del servizio, i cui totali oneri sono a carico della stessa Associazione.
2. L'Associazione garantisce che tutto il personale di cui all'art. 2, punto 1 della presente Convenzione, sarà coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile terzi.
3. L'Associazione, per i mezzi di sua proprietà impiegati nel servizio, oltre alla polizza RCA, garantisce una adeguata copertura assicurativa infortuni, per gli utenti trasportati.

ART. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha la durata per il periodo settembre 2017 – giugno 2018.

2. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme in materia.

ART. 5

RISORSE ECONOMICHE

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente contraente provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per un importo pari ad Euro 25,00 per ciascun viaggio, il suddetto rimborso è comprensivo degli oneri di assicurazione del personale e dei mezzi impiegati nel servizio;
2. Il pagamento di quanto dovuto all'affidatario per il servizio verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di riferimento, della percorrenza chilometrica effettuata a:
Città Metropolitana di Firenze
Direzione Patrimonio e TPL
Via Cavour, 1 – 50129 Firenze (Codice Fiscale 80016450480 – Partita IVA 01709770489)
3. I pagamenti verranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, entro i termini di legge (30 giorni) dalla data di ricevimento della fattura mensile, posticipata, salvo interruzione dei termini per contestazioni o richieste di chiarimenti e previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o di altra dichiarazione prevista dalla legge attestante la regolare posizione contributiva dell'Associazione.

ART. 6

NORME FINALI

1. Alla presente convenzione si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della L. 266/91.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, da parte e a spese della parte che ne avrà interesse.
3. Per ogni eventuale controversia, sarà competente il Foro di Firenze.

Per la Città Metropolitana

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

Per l'Associazione L'Unione SMS San Polo

Il Presidente

Paolo Michelotti